

Presentazione della dichiarazione Iva dell'anno 2024

di **Alessandro Bonuzzi**

La **dichiarazione Iva** relativa al **periodo d'imposta 2024** deve essere presentata entro il **30.04.2025**, che cade di mercoledì, in modalità **telematica**, direttamente oppure **avvalendosi di un intermediario abilitato**.

Sulla base all'articolo 252, § 1, Direttiva 2006/112/CE, la dichiarazione Iva deve essere presentata entro il termine stabilito dagli Stati membri che, in ogni caso, non può superare di oltre **2 mesi** la scadenza di ciascun periodo d'imposta. Tuttavia, il rinvio del termine ultimo di presentazione della dichiarazione al mese di aprile è giustificato dall'obbligo comunicativo delle cosiddette **Lipe avente periodicità trimestrale**, che consente all'Amministrazione finanziaria di essere in **possesso di tutti i dati relativi alle operazioni effettuate nei vari trimestri dell'anno** entro il mese di febbraio dell'anno successivo (che rappresenta il **termine di presentazione dei dati delle liquidazioni periodiche** relative **all'ultimo trimestre** dell'anno).

In altri termini, la comunicazione trimestrale di cui all'[articolo 21-bis, D.L. 78/2010](#), benché non abbia natura dichiarativa, **assolve la medesima funzione della dichiarazione**, con ciò giustificando il **differimento** del termine di presentazione della dichiarazione Iva annuale al 30 aprile, nel rispetto dell'articolo 252, § 1, Direttiva 2006/112/CE.

In linea generale, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva **tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, titolari di partita Iva**, pure in assenza nel periodo d'imposta di operazioni imponibili.

Anche i soggetti che hanno **cessato l'attività** nel corso del 2024 sono tenuti, ai sensi dell'[articolo 35, comma 4, D.P.R. 633/1972](#), alla presentazione dell'ultima dichiarazione annuale nel 2025, ossia **nell'anno successivo a quello in cui l'attività è cessata**, entro i normali termini.

Coloro che fino al 2024 hanno adottato il **regime ordinario** e sono **transitati nel 2025 nel regime forfettario** sono tenuti alla **presentazione del modello Iva 2025**, con la necessità di barrare la casella **"1"** del **rigo VA14** al fine di rendere noto che si **tratta dell'ultima dichiarazione Iva presentata prima dell'ingresso al regime agevolato**. **Non è invece richiesta la compilazione del quadro VO**, in quanto il passaggio al forfettario è considerato un accesso a un regime naturale.

In questo caso, inoltre, si deve fare attenzione se è dovuta la **rettifica della detrazione** (a sfavore), con indicazione della **eventuale Iva da assolvere nel rigo VF70 con il segno meno**.

Di contro, non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva i **soggetti che nel 2024 hanno applicato il regime forfettario** e ne sono **fuoriusciti nel 2025**. L'eventuale rettifica della detrazione a favore andrà indicata nel quadro VF della prossima dichiarazione Iva riferita al 2025 (modello Iva 2026).

Attenzione, coloro che sono **fuoriusciti** dal forfettario **nel corso dell'anno 2024**, a seguito del **superamento della soglia di ricavi/compensi di 100.000 euro**, sono tenuti a presentare la dichiarazione Iva del periodo d'imposta 2024, nonché le Lipe, e l'eventuale rettifica della detrazione a favore può essere fatta valere già nel modello Iva 2025.

In presenza di **trasformazioni sostanziali soggettive** (fusioni, scissioni totali, cessioni e donazioni d'azienda) che comportano l'estinzione del soggetto dante causa, **spetta al soggetto avente causa assolvere tutti gli adempimenti Iva successivi alla data di trasformazione**, anche quelli relativi al dante causa.

Tra i soggetti **esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione Iva** annuale figurano anche coloro che, per l'anno d'imposta, hanno registrato **esclusivamente operazioni esenti** di cui all'[articolo 10, D.P.R. 633/1972](#), o che hanno effettuato **esclusivamente operazioni** esenti essendosi avvalsi della **dispensa dagli adempimenti** di cui all'[articolo 36-bis, D.P.R. 633/1972](#).

Si ricorda, infine, che la dichiarazione Iva si **considera presentata nel giorno** in cui è **conclusa la ricezione** dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata **sempre per via telematica**. Si deve fare attenzione, infatti, che il servizio telematico restituisce:

- **immediatamente dopo l'invio**, un messaggio che conferma solo l'avvenuta **ricezione** del file e, in seguito;
- **un'altra comunicazione attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti**, che, in assenza di errori, **conferma** l'avvenuta presentazione della dichiarazione.